



*Direzione Ambiente*

Settore Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione Ambientale

# **COMPETENZE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE**

*ex art. 37 l.r. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)*

**COMPETENZE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE  
TABELLA RIASSUNTIVA**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO	TESTO PER ESTRATTO
l.r. 32/1982 ( <i>Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale</i> )	art. 36 ( <i>Vigilanza</i> ) comma 1	La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle <b>guardie ecologiche volontarie</b> .
	art. 37 ( <i>Guardie ecologiche volontarie</i> ) comma 1  comma 2	L'organizzazione e le modalita' di nomina delle <b>guardie ecologiche volontarie</b> di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.  Per l'istruzione delle <b>guardie ecologiche volontarie</b> , la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.
l.r. 24/2007 ( <i>Tutela dei funghi epigei spontanei</i> )	art. 9 ( <i>Vigilanza</i> ) comma 1	La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati:  g) alle <b>guardie ecologiche volontarie</b> di cui agli articoli 36 e 37 della l.r. 32/1982;

l.r. 16/2008 ( <i>Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale</i> )	art. 13 ( <i>Vigilanza e sanzioni amministrative</i> ) comma 1	La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall' articolo 15 della l. 752/1985.
l. 752/1985 ( <i>Normativa Quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Ecologia</i> )	art. 15 comma 2  comma 3	Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge ...omissis..., le <b>guardie giurate volontarie</b> designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.  Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
D.lgs. 152/2006 ( <i>T.U. Ambiente - Rifiuti</i> )	art. 262 ( <i>Competenza e giurisdizione</i> ) comma 1	Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la <b>provincia</b> nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

l.r. 70/1996 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)	Art. 51 (Vigilanza venatoria. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria) comma 1	Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 157/1992 e dalla presente legge, la vigilanza sull'attività venatoria è affidata:  d) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché alle <b>guardie ecologiche</b> e zoofile riconosciute da leggi regionali.
	comma 2	I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
	comma 3	Agli agenti di cui al comma 1, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.
	comma 5	La Giunta regionale promuove, anche in concorso con gli Enti e le associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 157/1992, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza nel quadro della normativa regionale in materia.
	comma 6	Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria e di guardia ecologica è subordinato alla frequenza dei corsi di cui al comma 5, indetti per i due profili dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dalla Giunta regionale previo superamento di un apposito esame.
	comma 10	I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 157/1992.

<p>I.r. 37/2006 (<i>Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca</i>)</p>	<p>art. 22. (<i>Vigilanza sull'esercizio della pesca</i>) comma 2</p> <p>comma 4</p>	<p>Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:</p> <p>b) alle <b>guardie ecologiche volontarie</b> di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).</p> <p>La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.</p>
	<p>art. 23 (<i>Poteri e compiti degli agenti di vigilanza</i>) comma 1</p> <p>comma 2</p>	<p>Per l'esercizio della vigilanza, gli agenti di cui all'articolo 22 hanno i seguenti poteri e compiti:</p> <p>a) chiedere l'esibizione dei documenti attestanti la licenza di pesca, degli attrezzi e del pescato a persone trovate in esercizio di pesca;</p> <p>b) verificare la regolarità di lavori in alveo, opere o interventi in ambienti acquatici ai sensi dell'articolo 12.</p> <p>Gli agenti di vigilanza, qualora accertino violazioni delle leggi della pesca, redigono verbale di contestazione immediata ai sensi delle norme vigenti e ne trasmettono copia all'autorità amministrativa competente.</p>
<p>I.r. 16/1994 (<i>Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi</i>)</p>	<p>art. 4 (<i>Volontariato</i>) comma 3</p>	<p>La Regione, tramite convenzione con gli Enti pubblici interessati e limitatamente al territorio di loro competenza, può avvalersi, per i compiti di avvistamento, segnalazione, sorveglianza e, all'occorrenza, estinzione, dell'opera dei guardiaparco, del personale di consorzi forestali e delle <b>guardie ecologiche</b>.</p>

	art. 12 ( <i>Vigilanza</i> ) comma 2	La vigilanza e' altresì affidata:  b) alle <b>guardie ecologiche volontarie</b> di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 limitatamente ai divieti di cui all'articolo 7 della presente legge. Per gli altri divieti si dovrà provvedere ad apposita segnalazione al Corpo Forestale dello Stato;
<i>l.r. 51/1995 (Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico)</i>	art. 11 ( <i>Vigilanza</i> ) comma 1	L'osservanza alle norme della presente legge e' demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, al personale di vigilanza delle aree protette regionali, nei limiti territoriali delle aree stesse, ed alle <b>guardie giurate volontarie ecologiche</b> nominate secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale.
<i>l.r. 45/1989 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici)</i>	art. 12 ( <i>Vigilanza</i> ) comma 3	All'azione di vigilanza concorrono le <b>Guardie ecologiche volontarie</b> di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni, con l'incarico di segnalare le eventuali infrazioni rilevate dagli Organi di cui al comma 1°.
<i>l.r. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)</i>	art. 21 ( <i>Vigilanza nelle aree protette</i> ) comma 1	La vigilanza nelle aree protette istituite con legge è affidata, sui territori di rispettiva competenza:  e) alle <b>guardie ecologiche volontarie</b> di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati.
	art. 49 ( <i>Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000</i> ) comma 1	La vigilanza nelle aree della rete Natura 2000 è affidata:  e) alle <b>guardie ecologiche volontarie</b> di cui all' articolo 37 della l.r. 32/1982.

l.r. 2/2009 ( <i>Interventi relativi alla sicurezza, regolamentazione e sostegno dell'impiantistica invernale di risalita e delle piste da fondo</i> )	art. 25 ( <i>Vigilanza</i> ) comma 1	Ferma restando l'applicazione dell'articolo 21 della l. 363/2003, esercitano inoltre la vigilanza sull'osservanza della legge le <b>guardie ecologiche volontarie</b> di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) limitatamente agli articoli 27, 28, 30, 31 e 32 della presente legge.
l.r. 34/1993 ( <i>Tutela e controllo degli animali da affezione</i> )	art. 15 ( <i>Provvedimenti, sanzioni e vigilanza</i> ) comma 4	La vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni relative è affidata:  e) alle guardie zoofile ed alle <b>guardie ecologiche</b> che, nell'ambito dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano le funzioni previste dall'articolo 6 della legge 189/2004. 1
l.r. 12/2010 ( <i>Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte</i> )	art. 17 ( <i>Sanzioni amministrative</i> ) comma 1	Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle <b>province</b> , dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi.
<p>Province e Comuni possono attribuire alle G.E.V. compiti connessi all'applicazione di locali regolamenti in materia ambientale (es. regolamento di polizia urbana, ecc.), affidando loro anche funzioni di vigilanza e controllo. Ai fini dell'irrogazione di sanzioni amministrative previste dai succitati regolamenti, le fattispecie sanzionabili devono essere riconducibili ad una norma di rango primario (legge) che preveda il concorso delle G.E.V. nelle funzioni di vigilanza.</p>		